

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

853^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2000

(Notturna)

Presidenza del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIOPag. V-VII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-9

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 11-12

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

(1392) CADDEO ed altri. - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) ANDREOLLI ed altri. - Modifica del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

VILLONE (DS), relatore Pag. 2

TAROLLI (CCD), relatore di minoranza 6

GUBERT (Misto-Centro) 7

Verifiche del numero legale 7, 8

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 GIUGNO 2000 8

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione di relazioni 11

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 11

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione 12

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 21,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 3 aprile.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*)

(1392) CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza lo svolgimento delle relazioni orali.

VILLONE, *relatore*. Allo scopo di trasmettere alle regioni a statuto speciale le innovazioni già introdotte nelle regioni ordinarie, onde evitare squilibri istituzionali tra le diverse regioni proprio a discapito di quelle a statuto speciale, il provvedimento, attraverso un difficile percorso alla Camera dei deputati e in Commissione, prevede un unico testo per i cinque Statuti. È una scelta su cui si può discutere, ma che è stata condivisa per non indebolire le prospettive di approvazione del provvedimento stesso. Per questo sono stati respinti sia le varie richieste di stralcio sia emendamenti che avrebbero stravolto il testo, oppure ne avrebbero eccessivamente esteso la portata. Sono stati così ridotti al minimo i ritocchi al testo già approvato dalla Camera dei deputati. Le norme in discussione riguardano gli organi costituzionali ed i loro rapporti, con alcune differenze fra le varie regioni, in recepimento di esigenze specifiche. Per il Trentino-Alto Adige è stata elaborata una norma transitoria sostitutiva su cui si è manifestato il consenso della realtà interessata. Auspica pertanto che, anche attraverso l'esame delle proposte di modifica, si possa comunque raggiungere un consenso sul testo in discussione. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-APE e Misto-SVP)*.

TAROLLI, *relatore di minoranza*. La relazione di minoranza è corredata di una cronologia della storia delle regioni a statuto speciale e di un elenco delle problematiche esistenti, che attestano l'inopportunità, nel metodo e nel merito, del provvedimento in esame. Il Gruppo CCD, che ha predisposto vari emendamenti, voterà contro il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Travaglia)*.

GUBERT *(Misto-Centro)*. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, propone una questione sospensiva, in quanto solo una delle regioni interessate si è pronunciata sulla materia. Si dovrebbe pertanto attendere la pronuncia degli organi consiliari delle altre regioni, prevedendo eventualmente una stralcio per la regione Sicilia, in vista delle elezioni amministrative previste per il 2001. Chiede inoltre la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 21,32, è ripresa alle ore 21,53.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

GUBERT (*Misto-Centro*). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezze le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Comunica infine l'ordine del giorno delle sedute dell'8 giugno. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 21,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,02*).
Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 3 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, De Martino Francesco, D'Urso, Leone, Manconi, Manis, Passigli, Rocchi, Scalfaro, Semenzato, Staniscia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cioni, Contestabile, Cusimano, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Martelli, Provera, Rigo, Robol, Squarcialupi e Turini per l'attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO); De Zulueta, per partecipare con la delegazione internazionale dell'ONU all'osservazione delle prossime elezioni nello Zimbabwe.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 21,04).

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(4368) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)

(1392) CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale n. 4368, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e nn. 1392, 2690 e 3163.

Il relatore, senatore Villone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, farò una breve introduzione, riservandomi di completare in sede di replica quei punti per cui se ne manifestasse l'opportunità.

Abbiamo oggi in discussione un testo che nasce da un'iniziativa parlamentare assunta alla Camera dei deputati, tendente ad introdurre nelle regioni a Statuto speciale innovazioni analoghe a quelle da noi già introdotte con una recente modifica della Costituzione per le regioni a statuto ordinario; innovazioni che hanno visto la prima applicazione – come tutti sappiamo – e che fin d'ora dimostrano di aver avuto una importanza assai considerevole quali che siano gli scenari politici nei quali la vicenda si è poi trovata ad essere iscritta.

Proprio questa recentissima esperienza conferma come sia importante che anche per le regioni a Statuto speciale noi procediamo ad analoga innovazione per evitare quello che diversamente sarebbe un gravissimo squilibrio istituzionale, una sorta di condizione di minorità delle regioni a Statuto speciale in rapporto alle altre.

Questo vale, in particolare, quando il confronto elettorale è assai vicino, come accade, ad esempio, per la Sicilia, che già nel 2001 dovrà affrontare una tornata elettorale. Si tratta, quindi, di un'iniziativa parlamentare opportuna, il cui percorso però è stato davvero molto difficile e accidentato. Presso la Camera dei deputati si è aperto un lungo e tormentato confronto che si è, in qualche misura, riprodotto ovviamente anche in Senato e che, molto faticosamente, è riuscito a produrre il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La Camera dei deputati ha deciso innanzi tutto di definire un unico testo per tutti e cinque gli statuti, scelta forse opinabile, visto che si poteva forse fare diversamente. Questa però è la scelta che è stata operata e ciò ha di per sé posto in essere un fatto politico rilevante.

Si è ritenuto che tenere insieme i testi potesse unire le forze e, come è ovvio, quando si mettono insieme testi aventi oggetti diversi, si possono – è vero – unire le forze, ma si possono anche cumulare le debolezze; dipende da come vanno in concreto le cose.

La scelta operata dalla Camera ha però reso, in un certo modo, quasi obbligato il nostro percorso. Si è ritenuto infatti di dovere confermare tale scelta nella convinzione (che la maggioranza ha condiviso, nonostante qualche perplessità e qualche differente richiesta avanzata) che assumere un orientamento diverso avrebbe messo a rischio la prospettiva della definitiva approvazione del testo al nostro esame, nel senso che avrebbe potuto favorire l'accumularsi delle debolezze invece che unire le forze, così creando – come dicevo – un grave squilibrio a danno delle regioni a statuto speciale.

In fondo, la convinzione da tutti condivisa è stata che bisognasse, assolutamente, produrre un risultato positivo a pena di un grave danno alle autonomie speciali che, già nell'esperienza regionale, hanno spesso paradossalmente avuto una connotazione, in qualche modo, recessiva rispetto al maggiore dinamismo delle regioni a statuto ordinario e che, quindi, in questo caso si sarebbero trovate, anche formalmente, in una condizione – come prima sottolineavo –, in un certo senso, di minorità.

Quindi, la convinzione che si dovesse assolutamente introdurre questa innovazione e che le condizioni per la definitiva conclusione dell'*iter* della proposta in esame venissero dal tenere il testo unito per tutti e cinque gli statuti, sono state le motivazioni fondamentali dell'adesione, da parte della Commissione affari costituzionali, all'impostazione suindicata.

Sono state pertanto respinte le richieste di stralcio che, per la verità, venivano avanzate con motivazioni diverse: da parte di alcuni con motivazioni di merito su alcune parti del testo; da parte di altri non per ragioni di merito ma nel timore che si allungassero i tempi di approvazione del testo

medesimo e quindi, nella convinzione che lo stralcio accelerasse, almeno per una parte, l'approvazione definitiva del provvedimento.

La scelta conclusiva – come dicevo – è stata quella di tenere insieme il testo. Questo perché – voglio aggiungerlo per informarne i colleghi – anche i ripetuti contatti che si sono avuti con la Camera dei deputati nell'obiettivo di mantenere una parallela consapevolezza nei due rami del Parlamento – e, quindi, di tenere aperto un canale di comunicazione che facilitasse poi il successivo passaggio alla Camera dei deputati – ci hanno confermato la convinzione di dover mantenere un testo unico per tutti e cinque gli statuti.

Naturalmente, ciò non ha potuto di per sé evitare momenti di difficile confronto anche in Senato. Abbiamo, infatti, avuto considerevoli difficoltà in Commissione affari costituzionali. Il testo ci ha impegnato a lungo e ci ha portato anche a momenti di confronto e di scontro molto duri. Tuttavia, voglio fare un pubblico apprezzamento in questa sede ai colleghi, che non hanno condiviso le scelte della Commissione, per aver mantenuto sempre un atteggiamento di grande correttezza, anche quando hanno esercitato con particolare impegno la loro funzione di contrasto.

Come dicevo, ci sono stati momenti di confronto particolarmente duro, ma credo che sia stato sempre corretto e che si sia svolto sempre nelle forme e nei limiti giusti, propri di un confronto parlamentare. Di questo voglio dare atto ai colleghi di parti politiche dell'opposizione come Alleanza Nazionale; al senatore Gubert che ha svolto un'azione di contrasto particolarmente dura nei confronti del provvedimento e anche agli appartenenti alla maggioranza, come il senatore Dondeynaz con il quale mi spiace non ci sia stata una sintonia di convinzioni. In ogni caso devo dire che sempre con tutti i colleghi il confronto è stato molto corretto, lineare e si è svolto nelle forme più giuste, come vuole la prassi parlamentare, qualche volta anche su ipotesi emendative di per sé pregevoli. Spesso però – al riguardo mi dilungherò più dettagliatamente nel corso delle repliche e dell'esame degli emendamenti che immagino siano stati presentati – ci siamo trovati di fronte ad emendamenti completamente in contrasto con l'impianto del testo, che quindi costituivano non un suo perfezionamento ma un suo sovvertimento; la maggioranza, pertanto, non li ha potuti accettare, perché non condivideva l'ipotesi di abbandonare radicalmente il testo della Camera e le preoccupazioni manifestate da alcuni colleghi. Talvolta si è trattato di emendamenti che non potevano ridursi, nella portata potenziale, all'ambito strettamente specifico delle singole regioni, perché toccavano punti di sistema e quindi ben difficilmente potevano ridursi ad una logica territoriale in senso stretto.

Pertanto, molto spesso si è rilevata una differenza di vedute che non aveva a che fare con la qualità degli emendamenti, qualità anche pregevole e non solo nelle intenzioni che, in una valutazione considerata fuori contesto, sarebbe stata giusta ma che invece nel contesto specifico in cui ci trovavamo non poteva essere condivisa.

Mi rendo conto che il criterio seguito in Commissione di ridurre al minimo i ritocchi al testo licenziato dalla Camera dei deputati possa

non essere stato condiviso da tutti; non credo però che in questo modo abbiamo prodotto il risultato che l'Assemblea venisse meno alla sua funzione. Io mi sono sentito muovere questa critica, ma per la verità non la considero giusta. Credo che abbiamo fatto del nostro meglio, perché convinti di un preminente interesse istituzionale all'approvazione di questo testo, che facesse premio qualche volta anche sulle esigenze di un perfezionamento tecnico o di un miglioramento opportuno, in vista della necessità impellente che su di esso si potesse giungere ad una rapida e conclusiva approvazione, nell'interesse appunto di un equilibrato svolgimento del sistema istituzionale delle autonomie nel nostro Paese.

Il testo, così come elaborato dalla Commissione affari costituzionali, è articolato sui diversi statuti, ognuno dei quali è toccato essenzialmente – non sempre esclusivamente – per la parte relativa agli organi costituzionali, con lo schema di fondo che alla fine è l'autonomia regionale che conclusivamente mantiene la scelta sugli organi costituzionali della regione e sui rapporti fra essi, quindi sul tema complessivo della forma di governo. Non è un testo sempre uguale nelle soluzioni, lo voglio segnalare ai colleghi: le differenze essenzialmente derivano dal fatto che c'è stato un lungo confronto con le varie realtà locali, per cui sono state le singole realtà che hanno determinato in larga misura i contenuti del testo oggi alla nostra approvazione. Non sempre, secondo alcuni colleghi, non abbastanza, però complessivamente è andata di certo in questo modo. Probabilmente si poteva fare di più e meglio, ma questo è il risultato che sostanzialmente è stato prodotto.

Vi è poi, in termini generali, la previsione di norme transitorie che sono dirette, ovviamente, come già per le regioni a statuto ordinario, ad affrontare la prima applicazione, la possibilità che entro la data prevista la regione interessata non sia in grado di darsi una sua normativa. Anche in questo caso vi sono soluzioni differenziate, che in linea di massima – come dicevo – riflettono quello che è stato l'orientamento nelle singole realtà. In particolare, si è determinato un punto di difficile soluzione per quanto riguarda la norma transitoria del Trentino-Alto Adige, che è stato poi risolto – credo bene – da un ampio confronto che si è avuto tra Camera e Senato e che ha prodotto una norma sostitutiva che, a mio avviso, risponde alle esigenze ed incontra il consenso delle realtà interessate.

Ho ritenuto utile riferire ai colleghi questi aspetti attinenti lo svolgimento dei lavori in Commissione. Sono state sollevate questioni molto delicate con riferimento ai ladini e alla comunità italiana del Trentino-Alto Adige; alcuni colleghi hanno sostenuto soluzioni diverse e hanno segnalato ripetutamente timori per l'insufficiente attenzione rivolta alla tutela delle minoranze da parte del testo in esame, timori che la maggioranza ha ritenuto di non condividere. Vorrei che i colleghi comprendessero che non vi è stata disattenzione e mancato ascolto delle ragioni dei colleghi che hanno proposto emendamenti, bensì la convinzione che i timori avanzati fossero infondati e che nella realtà particolarissima del Trentino non fossimo di fronte a un sommovimento, così come prospettato da qualcuno, bensì ad un'evoluzione sicuramente significativa ma tale da non

esporre a rischi i diritti fondamentali delle comunità interessate. Vorrei che l'Assemblea fosse consapevole del fatto che, se vi è stato scontro su tale aspetto, non vi è stata però disattenzione. Tutti gli argomenti sono stati ascoltati con grande attenzione; non si può dunque affermare che la maggioranza non abbia tenuto nel debito conto le esigenze di quelle parti del territorio del nostro Paese che sono toccate incisivamente dall'importantissima innovazione al nostro esame. Signor Presidente, concludo la relazione, riservandomi di integrare l'intervento in sede di replica (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-APE e Misto-SVP*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per svolgere la relazione di minoranza, il senatore Tarolli.

TAROLLI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, la mia sarà una breve esposizione: stante lo scarso tempo a nostra disposizione, al fine di impiegarlo per l'esame degli emendamenti e per le dichiarazioni di voto, rinvio al testo scritto della relazione di minoranza. La relazione è articolata in tre parti: una premessa di carattere generale; una cronologia sintetica dei fatti e delle decisioni che hanno portato all'approvazione dello Statuto del 1948 e a quello del 1971; una parte che evidenzia i problemi con i quali le autonomie provinciali e l'autonomia regionale devono confrontarsi. Viene affrontato il problema della minoranza linguistica ladina e, infine, si traggono conclusioni che contestano, non solo il contenuto della proposta alla nostra attenzione, ma anche il metodo attraverso il quale è stata elaborata, esaminata e portata alla discussione dell'Assemblea per l'approvazione finale.

È un metodo – e concludo, signor Presidente – che ci lascia profondamente delusi perché si tratta di modifiche alla convivenza e al libero estrinsecarsi delle opinioni in realtà particolari, dove la storia, la cultura, la tradizione e la lingua hanno fatto sì che il legislatore costituente riconoscesse una tipicità propria, tanto da costituire ben cinque statuti speciali, tutti distinti e tutti peculiari.

L'aver voluto invece negare questa tipicità e l'averla voluta omologare in un unico testo costituisce un *vulnus* alla stessa unità della nostra nazione, perché l'unità della nostra nazione si fonda sulla pluralità e la tipicità dei contesti socio-culturali in cui si articola il territorio nazionale. L'aver voluto annullare queste peculiarità in un unico provvedimento ed in un unico contesto, appiattendolo tutte queste realtà, che sono vive proprio per la loro particolarità, ci porta ad affermare che siamo di fronte ad un testo negativo nel contenuto e, lo rimarco, fortemente negativo nel metodo, in quanto non sintetizzato attraverso il concorso di tutte le forze politiche, sociali e culturali, ma solo attraverso la mediazione tutta interna alle segreterie dei partiti di maggioranza, disattendendo così uno dei cardini su cui si regge la convivenza, cioè la compartecipazione e la condivisione dei grandi obiettivi a cui si vuole puntare.

Per queste ragioni annuncio che il Centro Cristiano Democratico presenterà emendamenti su questo provvedimento, in maniera diversa da articolo ad articolo, e comunque manifesterà la propria contrarietà al momento del voto finale. (*Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Travaglia*).

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi richiamo all'articolo 93 del Regolamento per proporre una questione sospensiva, che vorrei motivare brevemente.

Stiamo procedendo sulla base del pronunciamento di una delle cinque regioni interessate; per le altre quattro, si è proceduto sulla base di pronunciamenti di settori delle rappresentanze consiliari o della giunta, senza un pronunciamento degli organismi consiliari. Per la Val d'Aosta c'è un pronunciamento opposto in ordine ad un aspetto di quanto evidenziato; per il Friuli-Venezia Giulia, non c'è alcun pronunciamento; per il Trentino-Alto Adige vi è soltanto un accordo di maggioranza ma non c'è alcun pronunciamento ed anche per la Sardegna ci sono dei problemi.

Chiedo allora che venga sospesa la trattazione di questo disegno di legge fino a quando – eventualmente la Presidenza potrà precisarlo in un secondo momento – non si pronunceranno gli organismi consiliari di tali regioni. Qualora questo sia ritenuto un tempo eccessivo per la Sicilia, la cui situazione necessita di maggiore urgenza, si potrà prevedere un successivo provvedimento per consentire a tale regione di ottenere una modifica del suo statuto.

Faccio ancora presente che in Trentino-Alto Adige è in via di formazione una commissione per studiare un nuovo statuto; questo è un ulteriore motivo che giustifica la questione sospensiva.

Chiedo infine che, prima di passare alla votazione della mia proposta, si proceda alla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

GUBERT. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 21,32, è ripresa alle ore 21,53).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale n. 4368 e connessi

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

GUBERT. Signor Presidente, chiedo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento in titolo e tolgo la seduta.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 8 giugno 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).

(Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 21,55).

Allegato B

Disegni di legge, presentazione di relazioni

In data 6 giugno 2000, il senatore Tarolli ha presentato una relazione di minoranza sui seguenti disegni di legge: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Oliviero; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*) (4368) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*); DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – «Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali» (1392); DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – «Modifica del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» (2690); DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – «Autonomia statutaria della Regione Sardegna in materia di forma di governo» (3163).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 5 giugno 2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, lettera *d*), e dell'articolo 22, primo comma, lettera *e*), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. Sentenza n. 176 del 25 maggio 2000.

Detta sentenza sarà inviata alla 8^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 26 maggio 2000, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 3/2000, adottata dalla Corte stessa in Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali nell'adunanza del 12 aprile 2000, relativa all'approvazione della relazione speciale n. 2/2000 «Frodi e irregolarità nell'utilizzazione dei finanziamenti del FSE».

Detta deliberazione sarà inviata alla 5^a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

